

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1054

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANZI, MALAVASI, ASCANI, BOLDRINI, CASU, FERRARI, FOSSI,
GHIO, GIRELLI, MAURI, PELUFFO, QUARTAPELLE PROCOPIO, ROG-
GIANI, SCARPA**

Introduzione dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione

Presentata il 28 marzo 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che riprende, con modifiche, il testo dell'atto Camera n. 482, presentato dall'onorevole Carnevali nella XVIII legislatura, si propone di affrontare il problema delle discriminazioni contro ogni diversità, in particolare quelle legate al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, e di combattere ogni forma di violenza nei confronti dei soggetti che più vi sono esposti, con provvedimenti che incidano profondamente nella cultura delle nuove generazioni, attraverso un'azione positiva volta a sviluppare nella formazione degli studenti il rispetto dei principi di eguaglianza, pari opportunità e non discriminazione. Per il raggiungimento di tali obiettivi è necessario promuovere nel

sistema educativo processi formativi che comprendano lo sviluppo del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della parità tra uomini e donne, insieme all'esercizio del rispetto delle differenze quale espressione di diritto-dovere, nell'ambito dei principi democratici di cittadinanza (articoli 1, 2, 3, 4, 29, 37 e 51 della Costituzione) e nel quadro della crescita armonica della persona, anche per quanto riguarda la sfera affettiva, nonché quella della sessualità e della salute riproduttiva. Obiettivo prioritario per l'intera società italiana deve essere l'affermazione dell'uguaglianza dei diritti, nella tutela di ogni diversità e nella salvaguardia della dignità e della libertà della persona, innanzitutto nella sua dimensione di genere. La

presente proposta di legge si propone di raggiungere tali obiettivi attraverso l'introduzione, tra le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, di percorsi educativi volti all'eliminazione degli stereotipi di genere che ostacolano di fatto l'esercizio paritario dei diritti degli uomini e delle donne, alla valorizzazione delle differenze, ivi comprese quelle legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere, alla prevenzione dei conflitti e alla loro risoluzione in modo pacifico. In particolare è necessario favorire una formazione che permetta di costruire la propria identità, nella serena accettazione del proprio sesso, della propria espressione di genere, del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere e in modo da assumere una concezione della realtà che integri, allo stesso tempo, la conoscenza e la valorizzazione etica della stessa. Va ricordato che nel corso della XVII legislatura le Camere avevano già approvato alcune iniziative legislative per il contrasto della violenza di genere (prima fra tutte, la legge 27 giugno 2013, n. 77, di autorizzazione alla ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, cosiddetta Convenzione di Istanbul), che per essere attuate necessitano di politiche e strategie che si sviluppino su più piani, tra i quali quello culturale ed educativo appare il principale, posto che è l'unico che può dare risultati durevoli. Anche nel corso della XVIII legislatura sono state approvate ulteriori leggi in materia, tra le quali si ricorda la legge 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto « codice rosso ») e la legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di riforma del processo penale con riferimento alla violenza di genere. Non sono state invece approvate in via definitiva le proposte di legge che miravano a estendere la disciplina della prevenzione e del contrasto di discorsi e crimini d'odio anche alle condotte di carattere misogino, omobobitransofobico e abilista. Il contrasto degli stereotipi – e in particolare di quelli legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere – è altresì indispensabile per superare il *gender gap* e,

più in generale, per intervenire sulle condizioni strutturali della disuguaglianza.

L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede che le finalità enunciate dall'articolo 1, commi 7, lettera e), e 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, siano perseguite integrando nell'offerta formativa specifici moduli dedicati all'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, nonché al rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere. Al fine di sviluppare tali competenze – che coinvolgono la dimensione cognitiva, quella dei valori e degli atteggiamenti – il comma 2 prevede che i *curricula* delle scuole di ogni ordine e grado siano integrati con l'educazione interdisciplinare ai principi di eguaglianza e di pari opportunità, alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze, di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, alla soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, alla prevenzione della violenza e di tutte le discriminazioni e al contrasto dei discorsi di odio. Il comma 3 precisa, inoltre, che i contenuti e le modalità tecniche di cui ai commi 1 e 2 siano adeguati all'età e al grado di maturità fisica e psicologica degli alunni e degli studenti, nel rispetto del pluralismo culturale, dell'autonomia scolastica e del Patto educativo di corresponsabilità stabilito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235. L'articolo 2 definisce i compiti del Ministro dell'istruzione e del merito, prevedendo in particolare che l'integrazione dei *curricula* con l'inserimento dei moduli di cui all'articolo 1 – la quale dev'essere assicurata con appositi provvedimenti da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge – avvenga sulla base di specifiche Linee guida da adottarsi entro centoventi giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Si prevede altresì che l'elaborazione delle Linee guida avvenga mediante una consultazione aperta, nel rispetto del pluralismo culturale, ai sindacati, alle associazioni, anche rappresentative degli studenti e dei genitori, a soggetti e ad associazioni attivi nel contrasto delle

discriminazioni e della violenza motivate da sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, nonché agli ordini professionali. L'articolo 3 prevede che gli istituti scolastici, nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, predispongano un piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze, volto allo sviluppo delle competenze di cui all'articolo 1 attraverso la promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali e l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socioculturali fondate sulla discriminazione delle persone in base al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. I commi 2, 3, 4 e 5 disciplinano il contenuto del piano e prevedono forme di coinvolgimento delle famiglie e del personale non docente e la nomina di un docente referente. L'articolo 4 prevede un'adeguata informazione, pubblicità nonché comunicazione alle famiglie sugli interventi educativi deliberati nell'ambito del piano triennale. L'articolo 5 pre-

vede – in forma stabile a partire dal triennio 2023-2025 – l'inserimento, nell'ambito delle priorità del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, della formazione del personale docente e non docente finalizzata all'acquisizione di conoscenze e di competenze nelle materie dell'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, nonché della prevenzione e del contrasto della violenza e della discriminazione fondate su sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere e del contrasto dei discorsi d'odio. Il comma 2 disciplina le attività di formazione che, con le medesime finalità, possono essere messe in atto dagli istituti scolastici. Il comma 3 prevede che l'acquisizione delle competenze previste dalla presente proposta di legge siano inserite tra gli obiettivi formativi dei corsi di laurea per la formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado. L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità. Educazione all'affettività e al rispetto delle differenze)

1. Le finalità dell'articolo 1, commi 7, lettera e), e 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono perseguite attraverso l'offerta formativa inerente all'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, nonché al rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere.

2. Le competenze di cui al comma 1 coinvolgono la dimensione cognitiva, dei valori e degli atteggiamenti. Al fine di acquisire tali competenze, i *curricula* delle scuole di ogni ordine e grado sono integrati con l'educazione interdisciplinare ai principi di eguaglianza e di pari opportunità, con l'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, con l'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, alla soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, alla prevenzione della violenza e di tutte le discriminazioni e al contrasto dei discorsi di odio.

3. I contenuti e le modalità tematiche di cui ai commi 1 e 2 sono adeguati all'età e al grado di maturità fisica e psicologica degli alunni e degli studenti, nel rispetto del pluralismo culturale e del Patto educativo di corresponsabilità previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.

Art. 2.

(Compiti del Ministro dell'istruzione e del merito)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con appositi provvedimenti, adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inseri-

sce nelle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, i contenuti di cui all'articolo 1, determinandone le modalità tematiche.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione e del merito predispone le linee guida, comprensive di indicazioni relative ai diversi cicli di istruzione. L'elaborazione delle linee guida avviene mediante una consultazione aperta, nel rispetto del pluralismo culturale, ai sindacati, alle associazioni, anche rappresentative degli studenti e dei genitori, ai soggetti e alle associazioni attivi nel contrasto delle discriminazioni e della violenza motivate da sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, nonché agli ordini professionali.

3. Le linee guida di cui al comma 2 stabiliscono, altresì, le modalità di valutazione delle competenze sociali e di cittadinanza e forniscono indicazioni sull'uso del linguaggio inclusivo e di genere.

Art. 3.

(Piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze. Referente)

1. Nel piano triennale dell'offerta formativa degli istituti scolastici è predisposto il piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze. Esso è volto allo sviluppo delle competenze di cui all'articolo 1 attraverso la promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali e l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Nel piano, che può essere aggiornato annualmente, sono indicati i progetti, le azioni positive e la rendicontazione degli interventi attuati dall'istituzione scolastica ai sensi della presente legge.

2. Il piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze prevede misure, tempi dedicati e contenuti di carat-

tere interdisciplinare, disciplinare, laboratoriale, curricolare ed extracurricolare rivolti agli alunni e agli studenti. Esso indica i criteri di adozione di libri di testo e materiali didattici conformi ai principi delle pari opportunità, del rispetto delle differenze e del contrasto degli stereotipi. Il piano può altresì prevedere, in relazione a singole iniziative o attività, il coinvolgimento di figure professionali e di esperti, nonché delle associazioni impegnate nelle prevenzioni e nel contrasto delle discriminazioni e della violenza motivate da sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere.

3. Il piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze prevede, altresì, momenti di coinvolgimento delle famiglie e del personale non docente nell'attuazione dei relativi tempi dedicati, misure e contenuti.

4. Il collegio dei docenti nomina, tra i docenti medesimi, un referente dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze, con il compito di promuovere azioni e iniziative nelle materie di cui al comma 1, in collaborazione con figure e con organismi di parità del territorio preposti alle politiche per le pari opportunità e con le università. Il referente coordina la programmazione inerente alle competenze di cui all'articolo 1, secondo le modalità didattico-organizzative previste dal piano triennale dell'offerta formativa.

5. La valutazione della qualità del piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

Art. 4.

(Condivisione e pubblicità)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito individua, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali, forme di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge.

2. Le istituzioni scolastiche assicurano l'informazione, la pubblicità e la comunicazione alle famiglie degli interventi educativi deliberati ai sensi della presente legge attraverso apposite comunicazioni e mediante la loro pubblicazione nei propri siti *internet*, in attuazione del patto educativo di corresponsabilità stabilito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

Art. 5.

(Formazione del personale docente e non docente)

1. A decorrere dal triennio 2023-2025, il Ministero dell'istruzione e del merito inserisce tra le priorità del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la formazione del personale scolastico, docente e non docente, nelle materie di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente e alle attività formative del personale scolastico, mettono in atto attività formative, anche in raccordo con gli enti locali, con le associazioni del territorio impegnate nella prevenzione e nel contrasto delle discriminazioni e della violenza motivate da sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, con gli ordini professionali, con le università e con gli uffici scolastici territoriali e regionali, finalizzate all'acquisizione di conoscenze e di competenze nelle materie di cui all'articolo 1.

3. Gli studi educativi e didattici per lo sviluppo delle competenze di cui all'articolo 1 sono inseriti tra gli obiettivi formativi dei corsi di laurea per la formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado, secondo le finalità della presente legge.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi-

nanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

